

# **COMUNE DI OZZERO**

PROVINCIA DI MILANO

**UFFICIO TRIBUTI**

## **REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.**

ANNO 2002

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e 28.12.1993 n. 566 modificativo di detto D.Lgs e successive modificazioni ed integrazioni.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

#### Art. 1 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico e di quelli sottostanti, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### Art. 2 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

2. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

3. Tale concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

## ART. 3 - ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali.
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, staccati, scale pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde ( es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

In ordine, inoltre alla facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione , previste dalla normativa vigente, la tassa non è dovuta:

- a) per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili,
- b) per i passi carrabili e pedonali;
- c) per gli accessi carrabili e pedonali, non qualificabili come passi carrabili , per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi , con apposizione del relativo cartello;
- d) per le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

#### Art. 4 - ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. La tassa non si applica alle occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.
3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

#### Art. 5 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Responsabile del Servizio Tecnico, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili dell'occupazione un congruo termine per provvedervi.  
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## CAPO II

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

#### ART. 6 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata

dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. La domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Ove il Responsabile dell'Ufficio Tecnico accerti la necessità di sottoporre la domanda al parere della Commissione Edilizia, entro 30 giorni richiederà all'interessato che gli elaborati siano firmati da un tecnico abilitato. L'Ufficio Tecnico acquisirà direttamente i pareri degli altri uffici comunali necessari per l'esame della pratica.

5. Nell'istruttoria delle domande gli uffici comunali dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazione dei marciapiedi di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e nel relativo Regolamento approvato con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

6. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico, prima del rilascio della concessione, comunicherà all'interessato l'importo della cauzione, che dovrà essere proporzionale ai lavori successivamente necessari per la riduzione in pristino dei luoghi e che dovrà essere versata prima della consegna dell'atto di concessione.

7. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni la priorità di presentazione costituisce la preferenza. Costituisce in ogni caso titolo di preferenza il fatto che la richiesta venga dai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce: ed a parità di condizioni i residenti nel Comune.

8. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

#### Art. 7 - LA CONCESSIONE.

1. Nell'atto di concessione rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza della medesima.

2. La concessione deve contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego entro sessanta giorni dalla domanda.

5. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

## Art. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di presentare la denuncia per occupazione spazi ed aree pubbliche e di pagare la relativa tassa nei termini e con le modalità di cui successivo capo IV.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire , a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

## Art. 9 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. La domanda di rinnovo deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

## Art. 10 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione i seguenti comportamenti del concessionario:
  - le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione; (per reiterate si intendono 3 violazioni),
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti o con quanto previsto nella concessione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### Art. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

3. La revoca totale o parziale della concessione sarà notificata al concessionario con apposita ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, nella quale saranno indicati i motivi, i termini e le modalità per l'osservanza, nonché i termini e le modalità per l'eventuale ricorso.

#### CAPO III

#### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

#### Art. 12 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'ATTO AUTORIZZATIVO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON SUPERIORE A 14 GIORNI.

1. Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere o di durata superiore.

2. Le occupazioni giornaliere e comunque non superiore a 14 giorni sono autorizzate dal Responsabile del servizio di polizia municipale contestualmente alla richiesta, contro pagamento della tassa stabilita dalla tariffa. L'attestazione di versamento su bollettino di conto corrente postale o in alternativa la bolletta di pagamento della tassa rilasciata dallo stesso ufficio di polizia municipale, che è incaricato anche della riscossione, costituisce titolo autorizzativo per questo tipo di occupazione.

3. Negli altri casi l'occupazione sarà oggetto di apposito atto di concessione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, rilasciato con le modalità di cui al successivo articolo.

#### Art. 13 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUPERIORE A 14 GIORNI.

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio per una durata superiore a 14 giorni, ma inferiore all'anno, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Ufficio Tecnico del Comune; la domanda dovrà essere prodotta almeno 12 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

2. Ogni domanda deve contenere gli stessi elementi di cui all'art. 6 - commi 2,3 e 5 - del precedente capo II, previsti per la domanda di occupazione spazi permanenti.

#### Art. 14 - RILASCIO E CONTENUTO DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione viene rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta, sempre che la documentazione presentata sia completa e non sia necessario integrarla.
2. Il contenuto dell'atto di concessione rilasciato per occupazione temporanea superiore a 14 giorni, è lo stesso previsto per la concessione per occupazione permanente di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

#### Art. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Gli obblighi del concessionario per occupazione temporanea sono gli stessi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento per occupazione permanente; il concessionario dell'occupazione temporanea non ha però l'obbligo di presentazione della denuncia di occupazione di cui al successivo art. 25, ma tale obbligo è assolto con il versamento della tassa di cui al successivo art. 27.

#### Art. 16 SCADENZA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione s'intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu autorizzata, salvo la facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla a richiesta dell'interessato.
2. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione temporanea, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
3. La domanda di rinnovo dovrà essere comunque prodotta almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

#### Art. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Sono cause di decadenza della concessione:

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi;
- le altre cause previste dall'art. 10 del presente Regolamento.

#### Art. 18 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere sempre revocata per i motivi e con le stesse modalità previste per la concessione permanente nell'art. 11 del presente Regolamento.

#### Art. 19 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via fax o con telegramma, e di inoltrare immediatamente apposita domanda ai sensi dell'art. 6 o degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, a seconda della durata dell'occupazione.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.

In caso negativo verranno applicate sanzioni di legge nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada.

#### Art. 20 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici o aperti al pubblico individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28.12.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 21 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. appartiene alla V classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

## Art. 22 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

## Art. 23 - TARIFFE

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93 de successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe e della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento.

3. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste.

## Art. 24 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o dal richiedente un'occupazione fino a 14 giorni o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

## Art. 25 - DENUNCIA OCCUPAZIONE

1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia non sussiste ed è assolto con il versamento della tassa da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo.

## Art. 26 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA

La denuncia deve contenere i seguenti elementi:

- elementi identificativi del contribuente;
- gli estremi dell'atto di concessione;
- la superficie occupata;
- la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- la misura di tariffa corrispondente;
- l'importo complessivamente dovuto.

## Art. 27 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato negli stessi termini previsti per la denuncia di cui al precedente articolo, ossia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. Negli anni successivi a quello di rilascio dell'atto, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 30 Aprile .

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, oppure qualora il versamento avvenga in Euro con arrotondamento per eccesso o per difetto rispettivamente quando la terza cifra decimale sia superiore o inferiore a 5.

4. Per le occupazioni temporanee la ricevuta del versamento della tassa dovrà essere consegnata all'Ufficio Comunale competente, contestualmente al rilascio da parte di quest'ultimo dell'atto di concessione o autorizzazione. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, la tassa è versata con apposito bollettino di conto corrente postale, indicando il periodo ed il luogo di occupazione o in alternativa direttamente a mani di un incaricato del Comune mediante bollettari di pagamento .

## Art. 28 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 22 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta, in un'unica soluzione, per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

5. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno rapportata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 22 del presente regolamento, in rapporto alle seguenti fasce orarie:

dalle ore 7.00 alle ore 12.00 Tariffa giornaliera ridotta al 50%  
dalle ore 12.00 alle ore 18.00 Tariffa giornaliera ridotta al 40%  
rimanenti ore Tariffa giornaliera ridotta al 10%

Vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 30%

#### Art. 29 - CRITERI DI APPLICAZIONE TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

3. Per le determinazioni della Tassa relativa alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi si applicano i criteri e gli importi previsti dall'art. 63 comma 8 lettera f) del Dlgs 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 30 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 150 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

4. Qualora tende o simili siano poste a copertura di banchi vendita nei mercati comunque, di aree pubbliche già occupate già soggetti al pagamento del tributo, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse sporgente dai banchi o dalle arre medesime .

5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

6. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

7. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

#### Art. 31 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata, un contributo "una tantum" pari al 20 per cento delle spese di costruzione delle gallerie.

#### Art. 32 - PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte del edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Non sono considerate passi carrabili tassabili quelli di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente regolamento.

#### Art. 33- AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Per le occupazione permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

#### Art. 34 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati. Comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

#### Art. 36 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

#### Art. 37 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

b) Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.

c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 32 del presente regolamento, fino a una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.

d) La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

e) Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tassa è ridotta al 30 per cento.

#### Art. 38 - RIDUZIONE TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Ai sensi degli art. 42 e 45 del D.Lgs. 507/93:

a) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

b) Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

c) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento; inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. , dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. , e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;

d) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico- culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

e) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

#### Art. 39 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

#### Art. 40 - SANZIONI

##### 1. Soprattasse

- per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal D.lgs 18/12/1997 n 473.

#### Art. 41 - RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### Art. 42 - RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.1.1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile

#### Art. 43 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione di idoneo manifesto di avviso alla cittadinanza ed entra in vigore il 16 giorno successivo alla pubblicazione medesima .

#### **ELENCO DELLE STRADE , SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1° CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.**

n. ordine	Definizione dello spazio o area pubblica	ubicazione	Denominazione
a)	strada		C. BATTISTI
b)			L CAGNOLA
c)			DON R. VERZINI
d)			E. FERMI
e)			A.GRAMSCI
f)			G. MARCONI
g)			G. MATTEOTTI
h)			A. MORO
i)			A. NEGRI
j)			PAVESE
k)			S. PERTINI
l)			PRIMO MAGGIO
m)			ROMA
n)			F.LLI ROSSELLI
o)			TRIESTE
p)			TURATI
q)			XXV APRILE
r)			IV NOVEMBRE
s)			BORGIO DELLE ZUCCHE
t)			GORIZIA
u)			MILANO
v)	PIAZZA		DELLA LIBERTA'
w)	PIAZZA		V.VENETO





## TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

(Così come definito per l'anno 2001 con deliberazione di G.C n 12 del 8/02/2001)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata dell'occupazione. Vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE

MISURA DI RIFERIMENTO

Fino a 14 giorni

tariffa intera

Oltre i 14 giorni

tariffa ridotta del 30%

La tassa si applica in base alle misura giornaliera di cui alle seguenti tariffe:

**CAT.**

**I CAT**

**II**

		lire	euro	Lire	euro
Occupazione ordinaria del suolo comunale	<b>Per mq</b>	<b>2.000</b>	<b>1,03</b>	<b>1.600</b>	<b>0,83</b>
Occupazione con tende e simili (tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa.	<b>Per mq</b>	<b>600</b>	<b>0,31</b>	<b>480</b>	<b>0,25</b>
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto.....	<b>Per mq</b>	<b>1.000</b>	<b>0,52</b>	<b>800</b>	<b>0,41</b>
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti.	<b>Per mq</b>	<b>400</b>	<b>0,21</b>	<b>320</b>	<b>0,17</b>
Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.	<b>Per mq</b>	<b>1.000</b>	<b>0,52</b>	<b>800</b>	<b>0,41</b>
Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche,culturali sportive.	<b>Per mq</b>	<b>400</b>	<b>0,21</b>	<b>320</b>	<b>0,17</b>

### TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

(Così come definito per l'anno 2001 con deliberazione di G.C n 12 del 8/02/2001)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

CAT.

I° CAT.

II CAT.

		<b>Lire</b>	<b>Euro</b>	<b>lire</b>	<b>Euro</b>
Occupazione ordinaria del suolo comunale	<b>Per mq</b>	<b>34.000</b>	<b>17,56</b>	<b>27.200</b>	<b>14,05</b>
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	<b>Per mq .</b>	<b>10.200</b>	<b>5,27</b>	<b>8.160</b>	<b>4,21</b>
Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per le superficie occupata	<b>Per mq</b>	<b>17.000</b>	<b>8,78</b>	<b>13.600</b>	<b>7,02</b>
Passi costruiti direttamente dal COMUNE: a) superficie fino a 9 mq tariffa ordinaria. b) oltre mq9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.	<b>Per mq</b>	<b>17.000</b>	<b>8,78</b>	<b>13.600</b>	<b>7,02</b>
Passi costruiti dal comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario.	<b>Per mq</b>	<b>3.400</b>	<b>1,76</b>	<b>2.720</b>	<b>1,40</b>
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti.	<b>Per mq</b>	<b>10.200</b>	<b>5,27</b>	<b>8.160</b>	<b>4,21</b>
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.	<b>Per mq</b>	<b>34.000</b>	<b>17,56</b>	<b>27.200</b>	<b>14,05</b>

**OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO PERMANENTE DA PARTE  
DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI:**

(Così come definito per l'anno 2001 con deliberazione di G.C n 12 del 8/02/2001)

	<b>lire</b>	<b>euro</b>
occupazione permanenti, realizzate con cavi, condutture ,impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	<b>1.500 per utenza</b>	<b>0,77</b>
Versamento minimo dovuto dalle aziende di cui sopra	<b>1.000.000</b>	<b>516,46</b>

**OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

(Così come definito per l'anno 2001 con deliberazione di G.C n 12 del 8/02/2001)

Tariffe relative alle occupazione permanenti :

**CAT.**

**I CAT**

**II CAT**

	<b>lire</b>	<b>euro</b>	<b>lire</b>	<b>Euro</b>
-occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi,impianti in genere ed altri manufatti delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. Per Km lineare o frazione	<b>250.000</b>	<b>129,11</b>	<b>200.000</b>	<b>103,29</b>
Occupazione con seggiovie e funivie Fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	<b>100.000</b>	<b>51,65</b>	<b>80.000</b>	<b>41,32</b>
Per ogni Km o frazione superiore a 5Km maggiorazione della tassa annua	<b>20.000</b>	<b>10,33</b>	<b>16.000</b>	<b>8,26</b>

Tariffe relative alle occupazioni a carattere temporaneo:

(Così come definito per l'anno 2001 con deliberazione di G.C n 12 del 8/02/2001)

**CAT.**

**I° CAT .**

**II CAT.**

	<b>Lire</b>	<b>Euro</b>	<b>lire</b>	<b>euro</b>
occupazione temporanee del sottosuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni: Fino a 1 Km lineare Superiore al Km lineare	<b>10.000</b> <b>15.000</b>	<b>5,16</b> <b>7,75</b>	<b>8.000</b> <b>12.000</b>	<b>4,13</b> <b>6,20</b>
Occupazione di durata superiore a 30 giorni Fino a 1 Km lineare Superiore al Km lineare	<b>13.000</b> <b>19.500</b>	<b>6,71</b> <b>10,07</b>	<b>10.400</b> <b>15.600</b>	<b>5,37</b> <b>8,06</b>
Occupazione superiore a 90 giorni e fino a 180 : fino a 1 Km lineare superiore al Km lineare	<b>15.000</b> <b>22.500</b>	<b>7,75</b> <b>11,62</b>	<b>12.000</b> <b>18.000</b>	<b>6,20</b> <b>9,30</b>
Occupazioni superiori a 180 giorni : Fino a 1 Km lineare Superiore al km lineare	<b>20.000</b> <b>30.000</b>	<b>10,33</b> <b>15,49</b>	<b>16.000</b> <b>24.000</b>	<b>8,26</b> <b>12,39</b>

### **TARIFFE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**

(Così come definito per l'anno 2001 con deliberazione di G.C n 12 del 8/02/2001)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo le seguenti tariffe:

	<b>Lire</b>	<b>Euro</b>
cento abitato	<b>60.000</b>	<b>30,99</b>
Zona limitrofa	<b>48.000</b>	<b>24,79</b>

### **TARIFFE PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI**

(Così come definito per l'anno 2001 con deliberazione di G.C n 12 del 8/02/2001)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua:

	<b>lire</b>	<b>Euro</b>
Centro abitato	<b>20.000</b>	<b>10,33</b>
Zona limitrofa	<b>16.000</b>	<b>8,26</b>

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2002, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 07.03.2001 al 22.03.2002, e divenuta esecutiva per decorrenza di termini. Il suddetto atto è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 26.03.2002 al 10.04.2002, ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, senza opposizioni o reclami.

Ozzero, 11.04.2002



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Paolo Pepe)